*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 132° — Numero 119**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 23 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 34:*

**Banca nazionale del lavoro, in Roma:**

*Sezione autonoma di credito fondiario*

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

*Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità*

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

*Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo*

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1991, n. 159.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

## ACCORDO
## TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA PROTEZIONE RECIPROCA E SULL'UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo della collaborazione economica e tecnico-scientifica tra i due Paesi, riconoscendo la necessità di creare a questo fine le più favorevoli condizioni per la protezione reciproca e l'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale,

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Sono esenti da legalizzazione i documenti, comprese le procure, relativi alle domande intese ad ottenere la protezione dei diritti di proprietà industriale depositate in Italia da richiedenti sovietici e nell'URSS da richiedenti italiani.

### Articolo 2

L'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS adottano tutte le misure necessarie per facilitare la presentazione e l'esame delle domande indicate all'art. 1 del presente Accordo e, in particolare, per prorogare su espressa richiesta degli interessati e fino ad un massimo di sei mesi, i termini per le risposte che i richiedenti italiani e sovietici debbono fornire ai quesiti ed osservazioni, emersi nel corso dell'esame di una determinata domanda.

### Articolo 3

Sono considerati comuni:

— le invenzioni e i modelli industriali creati nel corso della collaborazione economica e tecnico-scientifica tra imprese ed organizzazioni italiane e sovietiche;

— i marchi adottati dalle imprese ed organizzazioni cooperanti per contraddistinguere le loro produzioni o i servizi offerti;

— gli altri diritti di proprietà industriale creati dalle summenzionate imprese ed organizzazioni cooperanti di entrambi i Paesi nel corso della collaborazione economica e tecnico-scientifica, osservando all'uopo la procedura d'intesa prevista dalla relativa disposizione dell'art. 4 del presente Accordo.

### Articolo 4

La protezione dell'invenzione comune e del modello industriale comune si effettua in Italia come in URSS sotto forma di brevetto se un'altra forma di protezione non è prevista dagli accordi tra le imprese e le organizzazioni cooperanti.

La protezione dei marchi comuni si effettua in Italia come in URSS con la registrazione.

Le forme di protezione di altri diritti di proprietà industriale saranno concordate con la firma di protocolli aggiuntivi comuni, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.

### Articolo 5

Le domande relative alla protezione dei diritti comuni di proprietà industriale, previste all'art. 3, vengono presentate all'Ufficio Centrale Brevetti italiano e al Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS dalle imprese od organizzazioni cooperanti del Paese di deposito della domanda, previa autorizzazione delle imprese od organizzazioni cooperanti dell'altro Paese.

La prima domanda viene depositata, di regola, presso l'Ufficio competente del Paese sul cui territorio sono stati creati gli oggetti dei diritti di proprietà industriale.

Articolo 6

Le condizioni di utilizzazione dei diritti comuni di proprietà industriale previsti dal presente Accordo sono regolate con appositi accordi o contratti tra le imprese ed organizzazioni cooperanti.

Articolo 7

Le imprese ed organizzazioni cooperanti cercheranno di risolvere mediante trattative tutte le controversie che possono sorgere nel corso della realizzazione della collaborazione economica e tecnico-scientifica nel campo della protezione dei diritti di proprietà industriale.

In caso di mancata intesa, se non è previsto altrimenti negli accordi o nei contratti stipulati tra le imprese ed organizzazioni cooperanti, l'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS, conformemente alla loro legislazione nazionale, prendono le iniziative necessarie per riconciliare le parti e dirimere le controversie relative ai diritti di proprietà industriale e si tengono informati reciprocamente delle iniziative prese.

Se la procedura di conciliazione non è stata messa in opera o se essa non ha potuto portare al regolamento della controversia, questa è sottoposta all'arbitrato conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato.

Articolo 8
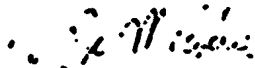
Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'espletamento della procedura necessaria per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Questo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno dalla data dell'ultima notifica.

Il presente Accordo sarà valido per il periodo di validità dell'Accordo di collaborazione economica e tecnico-scientifica concluso tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il 23 aprile 1966.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due esemplari, in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE
SOCIALISTE SOVIETICHE

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4864):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 giugno 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 settembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 5 febbraio 1991.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2641):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2641/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

91G0197

LEGGE 17 maggio 1991, n. 160.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

# ACCORDO

## FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

avendo in vista la creazione di condizioni favorevoli per l'effettuazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

tenendo conto che la promozione e reciproca protezione di tali investimenti contribuirà allo sviluppo di una cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa,

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

### Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esculsivamente:

a) beni (edifici, costruzioni, impianti ed altri beni strumentali) nonchè ogni diritto in rem;

b) mezzi monetari, azioni, obbligazioni, quote ed altre forme di partecipazione, o titoli;

c) Diritti a prestazioni di mezzi monetari ed ogni obbligazione avente valore economico;

d) diritti d'autore, diritti su marchi commerciali, brevetti, designs industriali, nomi commerciali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, tecnologie, know-how ;

e) diritti di attività economica che vengano concessi in conformità di leggi o di contratti e che riguardino in particolare la prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica Italiana o dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che abbia facoltà, in conformità alla legislazione del suo Paese, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia cittadinanza in conformità con le proprie leggi.
Per "persona giuridica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede legale nel suo territorio e che sia stata da essa, a norma di legge, riconosciuta come persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata od altro.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, così come definito al punto 1 del presente articolo, ivi compresi, in particolare ma non esclusivamente: profitti o quote di profitti, dividendi, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici.

4. Per "liquidazione di investimento" si intende un disinvestimento totale o parziale, in conformita' con le vigenti leggi del Paese nel quale gli investimenti siano stati effettuati.

5. Per "territorio" s'intende:
   - il territorio della Repubblica Italiana ed il territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rispettivamente;
   - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra nominato, sulle quali ogni rispettiva Parte Contraente eserciti, in base al diritto internazionale, diritti sovrani o di giurisdizione ai fini di prospezione, coltivazione, estrazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali di tali zone.

## Articolo 2

### Promozione e protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed, in conformità alla propria legislazione, permetterà tali investimenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e si asterra' dall'adottare misure ingiustificate o discriminatorie che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, il godimento, la cessione o la liquidazione degli investimenti effettuati.

## Articolo 3

### Trattamento degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai redditi degli investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività, connesse con investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di quelli di ogni altro Paese terzo. In particolare, ma non esclusivamente, tale trattamento si applichera' alle attività riguardanti: acquisto, vendita e trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali.

3. I cittadini di una Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno, nell'ambito della legislazione di quest'ultima, usufrire di condizioni adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali.

4. Ogni Parte Contraente, per quanto possibile ed in conformità alla propria legislazione, assicura agli investimenti, loro redditi compresi, degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento pari a quello fatto agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori.

5. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro ad investitori di Paesi terzi, per l'effetto di una sua partecipazione a:

- zone di libero scambio, Unione doganale od economica, associazioni di Mercato Comune, Organizzazioni di cooperazione economica internazionale od analoghi accordi internazionali, siano essi multilaterali o bilaterali;

- Accordi conclusi tra una delle Parti Contraenti ed un Paese terzo per evitare la doppia imposizione;

- Accordi per facilitazioni al commercio transfrontaliero.

Articolo 4

Risarcimento per danni

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà agli investitori, a risarcimento dei danni subiti, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere effettuati senza indebito ritardo ed essere liberamente trasferibili.

Articolo 5

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale e contro un adeguato risarcimento, ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con le disposizioni e procedure di legge.

2. Il risarcimento verra' calcolato in base al reale valore dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di cui al punto 1 siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri obiettivi di riferimento internazionalmente accettati.
Il risarcimento dovra' aver luogo senza indebito ritardo e comunque non oltre un mese. Sul suo ammontare, dalla data della decisione di esproprio o di spoglio alla data di pagamento, verranno calcolati interessi in conformità al tasso di interesse commerciale applicabile nel territorio del Paese ospitante l'investimento. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.
In assenza di raggiungimento di un accordo fra investitore e Parte ospitante l'investimento, la determinazione del risarcimento verrà effettuata conformemente alle procedure di composizione delle controversie, di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.

3. Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonchè, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

## Articolo 6

### Trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, dei pagamenti relativi ad investimenti, dopo l'assolvimento da parte degli investitori di tutti gli obblighi fiscali ed in particolare, ma non esclusivamente, di:

a) redditi;
b) somme spettanti ad un investitore per la totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento;
c) somme destinate al rimborso di prestiti relativi all'investimento;
d) compensi ed indennita' percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.

## Articolo 7

### Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.

2. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, verranno applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

## Articolo 8

### Modalita' dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Accordo saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.

## Articolo 9

### Controversie tra investitore e Parte Contraente ospitante

1. Le Controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, riguardanti l'ammontare e le modalita' dei risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure aventi conseguenze analoghe, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte amichevolmente entro sei mesi dalla data di ricezione di una richiesta inviata per iscritto dall'investitore interessato, le controversie in questione potranno essere sottoposte al giudizio, a scelta dell'investitore:
   a) di un Tribunale ad hoc, in conformita' con il Regolamento Arbitrale della Commissione ONU sul diritto del Commercio internazionale (UNCITRAL).
   b) al competente tribunale della Parte Contraente, sul cui territorio sono stati effettuati gli investimenti, in conformità con la sua legislazione, con il diritto di ricorrere contro la decisione del tribunale, secondo le modalità stabilite dalla legislazione.

## Articolo 10

### Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte tramite canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non siano state composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatta notifica scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta dalla Parte adita la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominera un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Paese, che sara' Presidente del Tribunale. Il Presidente dovra' essere nominato entro i tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non abbiano avuto luogo, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. Ove tale Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Qualora anche il Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, verra' designato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilira le proprie modalita di procedura.

## Articolo 11

### Relazioni fra le Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

## Articolo 12

### Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo verra' applicato a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 10 febbraio 1947.

## Articolo 13

### Applicazione di Altre Norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, il presente Accordo non impedira' alle Parti Contraenti ed ai loro investitori di trarre beneficio dalle disposizioni di volta in volta piu' favorevoli.

2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' di leggi, regolamenti o di altre disposizioni, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

3. Gli investitori di una Parte Contraente possono concludere con gli investitori dell'altra Parte Contraente degli accordi specifici le cui disposizioni non possono peraltro essere in contrasto con il presente Accordo e con la legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato effettuato.

## Articolo 14

### Entrata in vigore dell'Accordo

Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
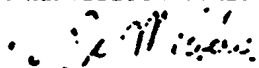
## Articolo 15

### Durata e scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quindici anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di cui all'art. 14 del presente Accordo e si prorogherа' per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per i dieci anni successivi a partire dalle date di scadenza predette.
In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia a Roma, il 30 novembre 1989 in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5044):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 23 gennaio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 5 febbraio 1991.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2642):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2642/A - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 7 maggio 1991.

91G0198

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1991.

**Autorizzazione al Policlinico «Careggi» di Firenze ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1990 con il quale il Policlinico «Careggi» di Firenze è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze in data 12 aprile 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il Policlinico «Careggi» di Firenze è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 28 novembre 1990 i seguenti sanitari:

Boffi prof. Lamberto, primario chirurgo presso l'unità operativa di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Bacci dott. Giovacchino, aiuto chirurgo presso l'unità operativa di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Caridi dott. Gabriele, aiuto chirurgo presso l'unità operativa di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Moretti dott. Renato, aiuto chirurgo presso l'unità operativa di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Taddei dott. Gino, assistente chirurgo presso l'unità operativa di chirurgia generale del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Pagni prof. Elio, primario anestesista presso il Policlinico «Careggi» di Firenze.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2278

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 marzo 1991.

**Adeguamento dei limiti massimi di valore nelle operazioni di bancoposta.**

### IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 3 del regolamento di esecuzione del libro III del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro del 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Attesa la necessità di adeguare i limiti di valore per le operazioni di bancoposta alla svalutazione monetaria ed alla importanza degli uffici P.T. per meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di valore di cui alla lettera *a)* dei punti 7 ed 8 ed al punto 9 della tabella 6 allegata al decreto interministeriale del 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, vengono modificati come indicato nell'annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla tabella 6 di cui al comma primo, viene aggiunto il punto 13, così come riportato nell'annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991*
*Registro n. 15 Poste, foglio n. 1*

---

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE

LIMITI DI VALORE

7. *Conti correnti postali.*

*a)* Limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

| | | |
|---|---|---|
| per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità | L. | 30.000.000 |
| per gli uffici locali di media entità | » | 20.000.000 |
| per gli uffici locali di minore entità | » | 10.000.000 |

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

8. *Risparmi.*

*a)* Limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

| | | |
|---|---|---|
| per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità | L. | 30.000.000 |
| per gli uffici locali di media entità | » | 20.000.000 |
| per gli uffici locali di minore entità | » | 10.000.000 |

Per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari.

9. *Buoni postali fruttiferi.*

L'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

| | | |
|---|---|---|
| per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità | L. | 30.000.000 |
| per gli uffici locali di media entità | » | 20.000.000 |
| per gli uffici locali di minore entità | » | 10.000.000 |

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

13. *Servizi delegati.*

I limiti massimo di valore per pagamenti effettuabili in contanti per servizi delegati non può eccedere:

| | | |
|---|---|---|
| per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità | L. | 30.000.000 |
| per gli uffici locali di media entità | » | 20.000.000 |
| per gli uffici locali di minore entità | » | 10.000.000 |

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

91A2315

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore per il Portogallo della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e le immunità.

In data 15 settembre 1988 il Portogallo ha depositato lo strumento d'adesione alla convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo ed atti annessi il consiglio dell'Istituto universitario europeo ha formulato la decisione di modifica della convenzione in data 7 dicembre 1989 e pertanto, ai sensi dell'art. 32, par. 2, da tale data la stessa è entrata in vigore per il Portogallo.

La decisione di modifica relativamente all'adesione del Portogallo sarà pubblicata nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**91A2280**

### Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'accordo modificativo del 27 agosto 1980.

Il giorno 14 dicembre 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'accordo modificativo del 27 agosto 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 febbraio 1989, n. 72, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1989.

In conformità all'art. 2, l'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 1991.

**91A2281**

### Entrata in vigore del protocollo, firmato a Washington il 25 ottobre 1988, di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 22 giugno 1970.

Il giorno 13 marzo 1991 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore, mediante consegna dello strumento italiano di ratifica, del protocollo, firmato a Washington il 25 ottobre 1988, di modifica dell'accordo sui traporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 22 giugno 1970, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 novembre 1990, n. 330, pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1990.

In conformità alla clausola relativa, il protocollo è entrato in vigore il giorno 28 marzo 1991.

**91A2282**

### Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere d'urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989.

Il giorno 7 aprile 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere d'urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1990, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990.

In conformità all'art. 12, l'accordo entrerà in vigore il 1° luglio 1991.

**91A2283**

### Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.

Il giorno 9 maggio 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 314 del 28 agosto 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1989.

In conformità del cap. VII, art. 30, la convenzione è entrata in vigore in data 9 maggio 1991.

**91A2284**

### Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Biasca (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Biasca (Svizzera), è soppressa a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà in seguito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1991*
*Registro n. 8 Esteri, foglio n. 324*

**91A2305**

**Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione intercultura, in Roma**

Con decreto ministeriale 5 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 8 Esteri, foglio n. 148, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione intercultura, con sede in Roma.

91A2304

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.

*Facoltà di scienze politiche:*

sociologia del lavoro e dell'industria.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

chirurgia generale II;
chirurgia generale II.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

*Facoltà di medicina veterinaria* (sede di Teramo):

malattie infettive (eziologia, patologia epidemiologica, prevenzione) e polizia sanitaria I.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di giurisprudenza:*

economia politica;
facoltà di farmacia;
chimica farmaceutica e tossicologica I.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

chimica biologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

*Facoltà di agraria:*

assestamento forestale.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

metodi di approssimazione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
algebra.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di scienze politiche:*

diritto internazionale pubblico;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna.

*Facoltà di lettere e filosofia:*

lingua e letteratura polacca,
filosofia morale (biennale);
letteratura latina.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

malattie infettive;
chirurgia pediatrica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di giurisprudenza:*

economia politica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di lettere e filosofia:*

sociologia urbana.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

psichiatria;
anatomia ed istologia patologica.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

fisica generale I;
biologia I;
istituzioni di matematica I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di architettura:*

restauro architettonico (I annualità);
composizione architettonica (I annualità);
urbanistica (I annualità).

*Facoltà di lettere e filosofia:*

antropologia culturale;
archeologia e topografia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana.

*Facoltà di magistero:*

storia della psicologia;
lingua e letteratura francese;
psicologia del pensiero;
storia delle esplorazioni geografiche.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

istituzioni di matematiche;
analisi numerica II;
fisica generale II.

*Facoltà di sociologia:*

sociologia dell'educazione.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

*Facoltà di lettere e filosofia:*

letteratura greca.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di giurisprudenza* (sede di Alessandria):

istituzioni di diritto romano;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

*Seconda facoltà di lettere e filosofia* (sede di Vercelli):

storia della filosofia (biennale);
filosofia teoretica (biennale);
filosofia morale (biennale);
filosofia del linguaggio.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica I

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di magistero:*

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**91A2288-91A2326**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

microbiologia.

*Facoltà di scienze politiche:*

metodologia della ricerca sociale.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

calcolo delle probabilità;
tecnologia e chimica del petrolio.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

*Facoltà di scienze politiche:*

dottrina dello Stato.

*Facoltà di magistero:*

lingua spagnola.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di farmacia:*

istituzioni di matematiche.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

microbiologia;
microbiologia;
tecnologie biomediche.

UNIVERSITÀ «BOCCONI» DI MILANO

*Facoltà di economia e commercio:*

economia e politica industriale;
economia e politica industriale;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

geografia;
mineralogia applicata.

*Facoltà di ingegneria:*

chimica;
fondamenti di informatica;
istituzioni di economia istituzioni di

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di lettere e filosofia:*

paleografia e diplomatica;
storia della lingua italiana;
filosofia della storia;
storia della lingua francese.

*Facoltà di medicina e chirurgia II:*

microbiologia;
istologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di scienze politiche:*

diritto privato comparato;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
politica economia e finanziaria internazionale.

*Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:*

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

*Facoltà di ingegneria:*

metodi matematici per l'ingegneria.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di farmacia:*

chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

parassitologia clinica.

*Facoltà di agraria:*

chimica propedeutica II per agraria;
botanica sistematica.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

fisica dello stato solido;
linguaggi formali e compilatori;
documentazione automatica;
teoria degli algoritmi e calcolabilità;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
ricerca operativa e gestione aziendale;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

*Facoltà di medicina veterinaria:*

zooeconomia.

*Facoltà di agraria:*

matematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

*Facoltà di scienze economiche e bancarie:*

economia politica (corso progredito);
diritto commerciale;
istituzioni di diritto pubblico.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

laboratorio di chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

misure elettriche.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

fisica dello stato solido.

*Facoltà di scienze politiche:*

economia internazionale.

*Facoltà di economia e commercio:*

ragioneria generale ed applicata;
diritto tributario;
matematica finanziaria I;
economia politica;
merceologia delle risorse naturali;
matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**91A2289**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

| Specie e varietà | Decreto ministeriale di iscrizione |
|---|---|
| *Girasole:* | |
| Toma | 16-2-1989 |
| Tono | 16-2-1989 |
| Toro | 16-2-1989 |
| *Frumento duro:* | |
| Gabbiano | 14-11-1976 |
| Kid | 14-11-1976 |
| *Orzo polistico:* | |
| Gerbel | 4-11-1982 |

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 l'iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è stata rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065771, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27 e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2000:

Ginestrino: Franco;

Favino: Vesuvio;

Sulla: Sparacia e Grimaldi;

Dactylis (Pannocchina): Phyllox;

Frumento tenero: Felino.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è stata attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato:

Frumento duro: Anglia, Lauria, Lilian e Nadian;

Frumento tenero: Isabel;

Avena: sonar;

Triticale: Scudo;

Orzo polistico: Pattyan e Zingaria;

Trifoglio alessandrino: Laura;

Erba medica: Nardian;

Veccia comune: Nikian.

da: Eusemen S.r.l. - viale Bruno Buozzi, 85 - 06061 Castiglion del Lago (Perugia)

a: Amministrazione Pepe Michele - via C. Fini, 79 - 70024 Gravina di Puglia (Bari).

**91A2291**

# MINISTERO DEL TESORO

## Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 maggio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 maggio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1991 è di L. 97,16, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 14 novembre 1991 è di L. 94,46 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 maggio 1992 è di L. 89,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**91A2343**

N. 94

**Corso dei cambi del 16 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1261,450 | 1261,450 | 1262,300 | 1261,450 | 1261,450 | 1261,450 | 1261,700 | 1261,450 | 1261,450 | 1261,45 |
| E.C.U. | 1530,850 | 1530,850 | 1530 — | 1530,850 | 1530,850 | 1530,850 | 1531,250 | 1530,850 | 1530,850 | 1530,85 |
| Marco tedesco | 744,370 | 744,370 | 744,50 | 744,370 | 744,370 | 744,370 | 744,150 | 744,370 | 744,370 | 744,370 |
| Franco francese | 219,330 | 219,330 | 219,75 | 219,330 | 219,330 | 219,330 | 219,330 | 219,330 | 219,330 | 219,330 |
| Lira sterlina | 2204,250 | 2204,250 | 2205 — | 2204,250 | 2204,250 | 2204,250 | 2204,200 | 2204,250 | 2204,250 | 2204,25 |
| Fiorino olandese | 661 — | 661 — | 661,25 | 661 — | 661 — | 661 — | 661,030 | 661 — | 661 — | 661 — |
| Franco belga | 36,195 | 36,195 | 36,210 | 36,195 | 36,195 | 36,195 | 36,197 | 36,195 | 36,195 | 36,190 |
| Peseta spagnola | 12,001 | 12,001 | 12,020 | 12,001 | 12,001 | 12,001 | 12,001 | 12,001 | 12,001 | 12 — |
| Corona danese | 194,720 | 194,720 | 194,50 | 194,720 | 194,720 | 194,720 | 194,690 | 194,720 | 194,720 | 194,720 |
| Lira irlandese | 1994 — | 1994 — | 1992 — | 1994 — | 1994 — | 1994 — | 1993,900 | 1994 — | 1994 — | — |
| Dracma greca | 6,806 | 6,806 | 6,780 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,807 | 6,806 | 6,806 | — |
| Escudo portoghese | 8,501 | 8,501 | 8,53 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,510 | 8,501 | 8.501 | 8,500 |
| Dollaro canadese | 1096,400 | 1096,400 | 1100 — | 1096,400 | 1096,400 | 1096,400 | 1095,500 | 1096,400 | 1096,400 | 1096,40 |
| Yen giapponese | 9,163 | 9,163 | 9,185 | 9,163 | 9,163 | 9,163 | 9,165 | 9,163 | 9,163 | 9,170 |
| Franco svizzero | 878,820 | 878,820 | 879,50 | 878,820 | 878,820 | 878,820 | 879,050 | 878,820 | 878,820 | 878,820 |
| Scellino austriaco | 105.840 | 105.840 | 105.90 | 105.840 | 105.840 | 105.840 | 105.833 | 105.840 | 105.840 | 105.840 |
| Corona norvegese | 191,110 | 191,110 | 191 — | 191,110 | 191,110 | 191,110 | 191,140 | 191,110 | 191,110 | 191.100 |
| Corona svedese | 207,050 | 207,050 | 207 — | 207,050 | 207,050 | 207,050 | 206,930 | 207,050 | 207,050 | 207,050 |
| Marco finlandese | 314,900 | 314,900 | 314,50 | 314,900 | 314,900 | 314,900 | 314,700 | 314,900 | 314,900 | — |
| Dollaro australiano | 986,400 | 986,400 | 990 — | 986,400 | 986,400 | 986,400 | 986,300 | 986,400 | 986,400 | 986,400 |

**Media dei titoli del 16 maggio 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 68,900 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 103— |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 104,250 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 96,250 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 99,300 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 99,125 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 86,300 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 86 — |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 97,100 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100 — |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,525 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,175 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 96,600 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 97,750 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 109,500 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 98,400 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100,050 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,225 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,475 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,675 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,600 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,475 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,500 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 101,150 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 101,275 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,300 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,450 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,450 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,400 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 100,150 |
| » » » » 1- 2-1988/93 | 100,125 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 3-1988/93 | 100,200 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 100,375 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,750 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,650 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 100,300 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,400 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 100,400 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,425 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,850 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,425 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 99,425 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,500 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 99,275 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,750 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 99,550 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 100 — |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 101,070 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 100,150 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 100,250 |
| » » » » | 1- 9-1989/94 | 100,125 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 99,920 |
| » » » » | 1-11-1989/94 | 100,300 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 100,100 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 100,550 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 100,075 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 100 — |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 100,075 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 100,175 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 100,200 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 99,950 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,875 |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 100 — |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 99,650 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 99,325 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 99,700 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 99,900 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 100,075 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 100,050 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 100 — |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 100,025 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 100,100 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 100,200 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 100,275 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 99,975 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 99,775 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 99,375 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 99,500 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 99,375 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 99,675 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 99,475 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 99,850 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 99,925 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 99,900 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 100,050 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 100,075 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 100,175 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 100 — |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 98,350 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 99,100 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 99,050 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,750 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,825 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 98,900 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 98,775 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 98,750 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 100,275 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 98,625 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 100,325 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 100,350 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 100,350 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 99 — |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 99,525 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 100,475 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 100,475 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 98,825 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,600 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,600 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99,425 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,450 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,675 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,550 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 100,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 100,650 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 100,425 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 100,400 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 100,450 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 100,700 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,525 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 100,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 100,475 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 100,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 100,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 100,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 100,475 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 100,525 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 100,425 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 100 — |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 100 — |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 99,950 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 100,250 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 99,350 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 98,625 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98,700 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,800 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,925 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 101,350 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 99,550 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 97,575 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 97,550 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 98,075 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 99,375 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 96,350 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 96,850 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 99,550 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 97,550 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 104,150 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 94,750 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 99,050 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 100,300 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 101,800 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,325 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 104,050 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 107 — |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 100,325 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

91M16051

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Governatore della Banca d'Italia 26 giugno 1990 recante: «Approvazione dei modelli per la comunicazione di partecipazioni al capitale di enti creditizi, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1990).

Relativamente alla deliberazione citata in epigrafe, per un errore d'impaginazione è risultato invertito l'ordine delle pagine *46* e *47* della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* nella parte relativa alle istruzioni per la compilazione del modello 19/C da parte dei partecipanti al capitale di enti creditizi.

**91A2329**

**Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 novembre 1990 concernente: «Utilizzazione dei ribassi d'asta maturati sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2048/FPC)».** (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 1990).

Nell ordinanza citata in epigrafe, all'art. 1, nella seconda colonna della pag. 47 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, dove è scritto: «Comune di *Cresio* - frana su Valle...», leggasi: «Comune di *Cusio* - Frana su Valle...»; alla stessa pagina, al rigo ventitreesimo, dove è scritto: «Comune di *Breno* - prosecuzione lavori drenaggio...», si legga: «Comune di *Bienno* - prosecuzione lavori drenaggio...».

**91A2330**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 315.000 |
| - semestrale | L. | 170.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 56.000 |
| - semestrale | L. | 40.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 175.000 |
| - semestrale | L. | 95.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 56.000 |
| - semestrale | L. | 40.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 175.000 |
| - semestrale | L. | 95.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 600.000 |
| - semestrale | L. | 330.000 |
| **Tipo G** - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| - annuale | L. | 800.000 |
| **Tipo H** - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| - annuale | L. | 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere* ***l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 9 0 9 1 *

**L. 1.200**